



**Sent. 9962/14**

**Cron. 2215/14**

**Rep. 8692/14**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

In composizione monocratica, nella persona del giudice Marco Vannucci, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54178 del ruolo generale per gli affari contenzioni civili dell'anno 2011 e vertente

**TRA**

**A. L. A. I. s.p.a. in amministrazione straordinaria con sede in Roma, cod. fisc. ...omissis...**, rappresentata e difesa dagli avvocati A. L. e D. B., del foro di Roma, per procura speciale alla lite estesa in calce alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovi difensori depositata il 11 maggio 2012

**ATTORE**

**E**

**P. s.r.l., P. R. E. D.**, con sede in Roma, cod. fisc. ...omissis..., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Martino, del foro di Roma, per procura speciale alla lite estesa in calce alla copia notificata della citazione

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** azione revocatoria fallimentare (art. 67 ss. l. fall.).

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 27 gennaio 2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, i difensori con procura delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni richiamando quelle contenute, rispettivamente, nella citazione e nella comparsa di risposta. L'attore ha inoltre chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008, convertito con legge n. 111 del 2008, deducendo il contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. Il convenuto ha chiesto l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria depositata il 28 dicembre 2012.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1) Premessa.** La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dalle modificazioni recate dalla legge n. 69 del 2009 (con la sola indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; omessa, quindi, la concisa esposizione dello svolgimento del processo).

**2) I fatti incontrovertiti e quelli documentati.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 agosto 2008 la A. L. A. I. s.p.a. ( di seguito indicata come “A.”) venne ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, convertito con legge n. 39 del 2004.

Con sentenza emessa il 5 settembre 2008 questo tribunale accertò lo stato di insolvenza di A..

Con suo decreto (di cui non è dato leggere la data di emissione nella copia depositata) il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzò l’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali rispettivamente appartenenti ad A. e alle altre società del gruppo (doc. 3 fascicolo attore).

Fra A. e la P. s.r.l. P.R.E.D. (di seguito indicata come “P”) erano efficaci, prima dei fatti di cui si discute (dal 2004), contratti di appalto di servizi in base ai quali P. si obbligava ad eseguire in favore di A. i servizi informatici di elaborazione dati specificamente indicati in tali contratti (doc. 1-10 depositati da P. il 28 dicembre 2012). In base a tali contratti, i pagamenti dei corrispettivi per i servizi resi dall’appaltatrice P. avrebbero dovuto essere eseguiti dalla committente A. entro centoventi giorni dalla “*data fattura fine mese*”.

Nel periodo compreso fra il 28 febbraio 2008 ed il 14 luglio 2008 A. eseguì in favore di P. numerosi pagamenti per complessivi €. 39.401,64 (il dettaglio di tali pagamenti è contenuto nelle pagg. 4 - 5 della citazione introduttiva di questo processo in cui sono precisati: il giorno di esecuzione di ciascun pagamento; i numeri delle fatture emesse da P. a fronte di prestazioni fornite in esecuzione dei sopra indicati contratti di appalto; l’ammontare dei corrispettivi in ciascuna fattura indicati; il ritardo con il quale ciascun pagamento venne eseguito) a titolo di compensi per i servizi resi dalla stessa P. in esecuzione dei menzionati contratti.

**3) Le domande, le allegazioni, l’eccezione e le difese delle parti.** A. in amministrazione straordinaria (di seguito indicata come “A. a.s.”) esercita in questo processo azione revocatoria fallimentare (art. 67, secondo comma, l.fall.) chiedendo l’accertamento dell’inefficacia dei pagamenti sopra indicati e la condanna della società che li ricevette alla relativa restituzione; e ciò sul dedotto presupposto che l’*accipiens* fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del *solvens* al tempo in cui il pagamento venne eseguito.

Quanto alla *scientia decoctionis* di A. da parte di P., l’attore deduce che: tale stato era noto a tutti a seguito di una serie numerosa di articoli apparsi sulla stampa specializzata nazionale ed internazionale, nonché sui quotidiani; ulteriore elemento presuntivo era costituito dal giudizio dato dagli analisti finanziari in ordine ai risultati economico-finanziari di A. ed al valore delle azioni ed obbligazioni da tale società emesse.

P. chiede il rigetto delle domande contro di lei proposte sostenendo che: i pagamenti in questione sarebbero stati eseguiti nei termini d’uso (e non sarebbe quindi revocabili ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. a), l.fall.); essa non era a conoscenza dello stato di insolvenza di A.; parte dei pagamenti (quelli eseguiti il 21 maggio ed il 14 luglio 2008, per complessivi €. 21.643,12) erano *ex lege* non revocabili.

**4) Il contenuto della legge applicabile all’azione di inefficacia del pagamento.**

All'azione principale coinvolta nel processo si applica, in ragione del tempo in cui A. venne assoggettata alla procedura concorsuale, l'art. 67 l.fall. nel testo risultante dalle modificazioni rispettivamente recate: dal d.l. n. 35 del 2005, convertito con legge n. 80 del 2005; dall'art. 4 del d.lgs. n. 169 del 2007.

In particolare, alla luce del contenuto della difesa di P., è da riportare per esteso il testo del terzo comma, lett. a), del citato art. 67 l.fall., secondo cui: *“Non sono soggetti all'azione revocatoria: ... a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”*.

Inoltre, per quanto di seguito evidenziato, si rammenta che lo stesso terzo comma dell'art. 67 l.fall. rende esenti dall'azione revocatoria: *“d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile”*.

Rilevante infine, in funzione della decisione relativa a parte dei pagamenti oggetto di domanda, è il contenuto dell'art. 1 del d.l. n. 80 del 2008, convertito con legge n. 111 del 2008, recante: *“Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”* che, dopo aver previsto la concessione ad A. di prestito per € 300.000.000 per consentire alla società *“di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità”* (comma 1) ed indicato tempi e modi per la relativa restituzione (commi da 2 a 2-sexies), al comma 3 espressamente dispone: *“Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da A. – L. A. I. S.p.a. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione”*.

**5) Il merito delle domande di A. a.s.** Parte dei pagamenti coinvolti in questo processo vennero da A. eseguiti, per complessivi €. €. 21.643,12, in favore di P. nei giorni 21 maggio e 14 luglio 2008 (pag. 5 della citazione).

Al momento dell'esecuzione di tali pagamenti lo stato di insolvenza di tale società era stato proclamato e reso noto a tutti (compreso l'odierna società convenuta) con l'entrata in vigore del citato d.l. n. 80 del 2008, entrato in vigore il 24 aprile 2008 (giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

La conseguenza è che i pagamenti medesimi, pacificamente eseguiti per compensi relativi a servizi, eseguiti da P., in favore di A. in esecuzione dei sopra indicati contratti di appalto, rientrano, per effetto dell'equiparazione, fatta dalla legge particolare (art. 1, comma 3, del d.l. n. 80), a quelli previsti dall'art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall., fra quelli esentati dalla revocatoria fallimentare.



Manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'art. 3 Cost., del contenuto precettivo dell'art. 1, comma 3, del citato d.l. n. 80 del 2008 (correttamente qualificabile come "*legge-provvedimento*" perché emanato in riferimento alla sola A.) in ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti e l'assoluta urgenza dell'intervento (che peraltro non evitò l'assoggettamento di A. a procedura concorsuale) che ha indotto il legislatore ad intervenire con un provvedimento di urgenza proprio a tutela di detti interessi (si pensi solo al gran numero di lavoratori dipendenti coinvolti dalla crisi di A.); non presentando tale scelta margini di arbitrarietà e di irragionevolezza.

Invero, proprio l'entrata in vigore del decreto legge, nel proclamare lo stato di insolvenza di A., cui lo Stato concesse un prestito di €. 300.000.000 per consentirle "*di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità*" (e che senza quel prestito sarebbe stata esposta ad una dichiarazione giudiziale di insolvenza fin dal mese di aprile dell'anno 2008), avrebbe determinato, ove non accompagnata dalla esenzione dall'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti in favore degli imprenditori che prestavano i propri servizi e vendevano beni alla società di trasporto aereo, una quanto mai probabile sospensione dei servizi (si pensi ai servizi di carico e scarico di merci, a quelli di pulizia, a quelli di manutenzione) e delle vendite (si pensi alle vendite dei carburanti necessari a consentire il volo degli aeromobili) proprio per timore da parte dei fornitori di tali servizi e dei venditori abituali di beni mobili della revocabilità dei pagamenti che avessero avuto a ricevere.

Con riferimento, poi, ai corrispettivi per l'esecuzione delle attività di trattamento telematico di dati riferiti all'attività di A., da tale società pacificamente dovuti a P. in esecuzione dei sopra citati contratti di appalto di servizi, la possibilità che i pagamenti degli stessi potessero essere revocati nel proclamato, per legge, stato di insolvenza della società di trasporto aereo, avrebbe verosimilmente indotto, senza il "paracadute" costituito dalla non revocabilità di diritto singolare dei pagamenti medesimi, la società in questa sede convenuta a rifiutare l'esercizio di ulteriori prestazioni, con intuibili conseguenze di segno fortemente negativo sul sistema di trasporto aereo nazionale.

La scelta compiuta dal legislatore rientra nella sua discrezionalità in quanto non irragionevole o arbitraria.

La domanda revocatoria dei pagamenti eseguiti nei giorni 21 maggio e 14 luglio 2008 e quella, conseguente alla prima, di restituzione del danaro pagato, sono in conclusione da rigettare perché gli stessi non sono soggetti alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, l.fall. in ragione dell'esenzione da tale azione disposta dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008, convertito con legge n. 111 del 2008, mediante il rinvio formale recettizio al precetto contenuto nel terzo comma, lett. d), dello stesso art. 67 l.fall.

La ragione del rigetto rende irrilevante verificare se tali specifici pagamenti fossero, in ipotesi, non revocabile ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. a) l.fall.

Inoltre le domande di A. a.s. si riferiscono anche ai pagamenti specificamente indicati nelle pagg. 4 e 5 della citazione, eseguiti nel periodo compreso fra il 28 febbraio e il 20 marzo 2008.

I pagamenti in questione, sempre relativi a compensi per prestazioni dei servizi di natura informatica costituivano la norma per chi, come A., doveva utilizzare gli stessi, in base ai contratti stipulati con P., per meglio organizzare l'attività di trasporto aereo di persone e cose e di assistenza ai passeggeri dalla stessa esercitata.

P. ha poi specificamente allegato e efficacemente dimostrato che nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008 A. era solita pagare quanto all'appaltatrice dovuto con ritardi sostanzialmente comparabili con quasi tutti i pagamenti di cui qui si discute.

In buona sostanza, A. tardava (ben oltre il termine di adempimento fissato dal contratto di appalto) sistematicamente nell'eseguire i pagamenti per i servizi elaborazione dati mese per mese effettuati da P.. P. tollerava tali ritardi e non risulta avere mai preteso la corresponsione di interessi moratori, né tampoco sollecitato i pagamenti. I cronici ritardi nei pagamenti di cui si discute, relativi a servizi necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa di A., erano, quanto a durata, sostanzialmente comparabili a quelli che caratterizzarono pagamenti eseguiti il 28 febbraio, il 13 marzo, il 18 marzo e il 20 marzo 2008; con la conseguenza che fra le odierne parti sussisteva una consuetudine al pagamento notevolmente tardivo da parte di A. di quanto di volta in volta dovuto a P.. Nessuna anomalia degna di nota (diversa dai ritardi) è stata evidenziata da A. quanto alle modalità esecutive di tali pagamenti (eseguiti mediante bonifici bancari).

Tali elementi, unitariamente considerati, consentono di affermare che gli specifici pagamenti da ultimo esaminati rientrano fra quelli che l'art. 67, terzo comma, lett. a), l.fall. vuole esenti dalla revocatoria, in quanto effettuati nei termini d'uso fra le due società, secondo modalità e termini da tempo sedimentati nei rapporti fra le stesse.

Le domande relative a tali sette ulteriori pagamenti sono dunque per tale motivo da rigettare.

#### **6) La regolamentazione delle spese processuali e l'esecutività della sentenza.**

A. a.s., soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali da ques'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.); sulla base delle previsioni di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014, essendosi esaurita l'attività defensionale in epoca successiva all'entrata in vigore dei nuovi parametri di cui a tale decreto (cfr., in argomento, Cass. S.U. 12 ottobre 2012, n. 17405 e n. 17406).

La presente sentenza è esecutiva per legge quanto al capo di condanna alle spese (art. 282 c.p.c.), secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza, allo stato minoritaria (peraltro con tendenza al consolidamento a partire dalla seconda metà del trascorso decennio), della stessa Corte di cassazione sul punto; dotata però,



anche perché fondata su argomenti sviluppati da autorevole e maggioritaria dottrina, di consistente livello di persuasività e, per tale motivo, da condividere (in questo senso, cfr. Cass. 25 gennaio 2010, n. 1283; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 10 novembre 2004, n. 21367; in senso contrario, per l'affermazione secondo cui la condanna alle spese non è esecutiva ex art. 282 c.p.c. quando consegua a sentenza di rigetto non passata in cosa giudicata, cfr., fra le altre, Cass. 12 luglio 2000, n. 9236; Cass. 24 maggio 1993, n. 5837).

**P.Q.M.**

- 1)** rigetta le domande (di inefficacia e di restituzione) proposte da A. L. A. I. s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti della P. s.r.l. P. R. E. D.;
- 2)** condanna la A. L. A. I. s.p.a. in amministrazione straordinaria a rimborsare alla P. s.r.l. P. R. E. D. le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in € 7.000 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Così deciso in Roma, dalla sezione fallimentare del tribunale, il 23 aprile 2014.

Il giudice designato

Marco Vannucci